



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 56 – 17 NOVEMBRE 2025

Riunione del 10 Novembre 2025

42.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. ..omissis..

IL TRIBUNALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- Sig. ..omissis.. : *Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., commesso, a partire dall'anno 2022 e in diverse circostanze di tempo e di luogo, plurimi atti di violenza sessuale su più atlete minorenni a lui affidate in funzione della sua qualifica di allenatore, come compiutamente accertato dalle indagini di polizia giudiziaria svolte nell'ambito dei procedimenti penali incardinati a suo carico, determinando con il suo comportamento grave disdoro alla Federazione e al movimento pallavolistico nel suo complesso.*

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, B e D dell'art. 102 Reg. Giur.

si è riunito per la discussione. Risultava collegato il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e nessuno per l'incolpato che aveva anticipato con una comunicazione a mezzo mail che non avrebbe partecipato all'udienza.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità disciplinare dell'incolpato con la sanzione della radiazione.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento ha preso le mosse dall'esposto della Procura Generale dello Sport che inviava alla Procura federale una nota relativa ad articoli di giornale che riportavano l'arresto di un allenatore della Pallavolo, per aver questi posto in essere atti di violenza sessuale su atlete minorenni.

La procura federale svolgeva indagini e veniva acquisita documentazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ***** e la successiva sentenza di condanna emessa dal Tribunale di *****.

Nel presente procedimento l'incolpato non si è difeso chiedendo solo la sospensione del procedimento sportivo poiché la sentenza di condanna emessa non era passata in giudicato e vi era volontà di proporre appello.

Ritiene questo Tribunale che risulta provata e disciplinarmente rilevante la condotta del deferito così come contestata dalla procura federale.

Le dichiarazioni rese all'Autorità dalle atlete coinvolte e l'accertamento della responsabilità penale contenuto nella sentenza di condanna sono elementi sufficienti per trarre il convincimento della sussistenza della responsabilità disciplinare.

L'istanza di sospensione del procedimento avanzata direttamente dall'incolpato, non può essere accolta.

Il procedimento disciplinare sportivo esula da quelli che sono i principi generali ordinari sia perché i tempi di conclusione dello stesso sono ristretti (giorni 90) sia perché *“lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito o al superamento del ragionevole dubbio, come è invece previsto nell'ordinamento penale. Il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall'ordinamento sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio”*. (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011). Tale principio, più volte confermato da successive pronunce della stessa Corte, comporta che ai fini della decisione neanche è necessario che vi sia una responsabilità accertata con sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

Sussistono le aggravanti così come contestate dalla Procura federale



PQM

Il Collegio dispone la RADIAZIONE del Tesserato ..omissis..

Roma, 10 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 Novembre 2025